REGOLAMENTO (UE) 2021/1532 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2021

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione del 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) Il 10 agosto 2012 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione all'uso di 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1*H*-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione, (n. FL 16.127), come sostanza aromatizzante in vari alimenti che rientrano, sostanzialmente, in una serie delle categorie alimentari di cui all'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. La Commissione ha notificato la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e ne ha chiesto il parere. Essa ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) Nel suo parere adottato il 21 giugno 2016 (*) l'Autorità ha valutato la sicurezza della sostanza n. FL 16.127 e ha concluso che il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza se è limitato ai livelli massimi specificati per vari alimenti in diverse categorie di alimenti. L'Autorità ha inoltre osservato che si tratta di una sostanza che presenta proprietà modificative degli aromi.
- (6) Poiché l'uso della sostanza n. FL 16.127 come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d'uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso alla luce del parere dell'Autorità.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2016;14(7):4334.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

П
L
ω
ω
_0
V

Nell'allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, dopo la voce 16.126 è inserita la voce seguente relativa al n. FL 16.127:

«16.127	3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil) imidazolidina-2,4-dione	1119831-25-2	2161	almeno il 99 %, saggio (HPLC/UV)	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante:	EFSA».
					Categoria 1.4: non oltre 4 mg/kg.	
	iiiidazoiidina-2,4-dione				Categoria 1.8: non oltre 8 mg/kg.	
					Categoria 3: non oltre 4 mg/kg.	
					Categoria 5.1: non oltre 15 mg/kg.	
					Categoria 5.2: non oltre 16 mg/kg.	
					Categoria 5.3: non oltre 30 mg/kg.	
					Categoria 5.4: non oltre 15 mg/kg.	
					Categoria 6.3: non oltre 25 mg/kg.	
					Categoria 12.1: non oltre 75 mg/kg.	
					Categoria 12.2: non oltre 100 mg/kg.	
					Categoria 12.3: non oltre 25 mg/kg.	
					Categoria 12.4: non oltre 25 mg/kg.	
					Categoria 12.5: non oltre 4 mg/kg.	
					Categoria 13.2: non oltre 4 mg/kg.	
					Categoria 13.3: non oltre 4 mg/kg.	
					Categoria 14.1.4: non oltre 4 mg/l (solo per le bevande a base di latte).	
					Categoria 14.1.5: non oltre 8 mg/kg.	
					Categoria 15.1: non oltre 20 mg/kg.	
					Categoria 16: non oltre 4 mg/l (solo per i dessert a base di latte).	

ALLEGATO